

**COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA**

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

**Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al  
Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000**

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail [csi.lombardia@csi.lombardia.it](mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it) - [csi.lombardia@pcert.it](mailto:csi.lombardia@pcert.it)

**COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA  
SEZIONE DI MILANO**

**COMUNICATO UFFICIALE n° 2 del 15 ottobre 2025**

**Presenti: Carlo Nastri, Lorenzo Piazzese e Duilio Colla**

*Ricorrente: ASD Sportinzona Melina Miele*

*Sport: calcio maschile a 11 Categoria Under 12*

*Gara: Sportinzona NL Gorla 2014 - Osa Lentate disputata il giorno 5.10.25*

*Provvedimento impugnato: C.U. n. 1 dell'8 ottobre 2025*

La società Sportinzona ha impugnato il provvedimento assunto con C.U. n° 1 dell'8.10.25 dal Giudice di prima istanza che, dopo aver accertato che nella partita in oggetto la ricorrente ha impiegato l'atleta sig. Andrea Salerno in posizione irregolare, ha deliberato di 1) infliggere la perdita della gara con il risultato di 0-3; 2) squalificare per 4 gare il Dirigente Accompagnatore sig. Rezaei Gholam Reza; 3) di comminare un'ammenda di 50 euro; 4) di infliggere una penalità utile ai fini dell'esclusione dal Campionato Provinciale.

La presente Commissione rileva preliminarmente che il ricorso, avendo ad oggetto il risultato della gara, non è stato notificato alla società avversaria, come previsto dal Regolamento di Giustizia a pena di inammissibilità insanabile.

Per tali ragioni lo stesso non può essere preso in esame, pur rilevando che, dagli atti ufficiali, risulta che il giocatore Andrea Salerno ha partecipato alla gara in posizione irregolare.

**P.Q.M.**

la Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla società Sportinzona Melina Miele
2. dispone l'addebito della tassa reclamo

**AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 16 ottobre 2025**